



Causa e data	Parti in causa	Sezione CGUE	Tipo di procedimento	Stato membro di provenienza	Grado di giudizio nazionale	Conclusioni Avvocato generale	Note	Principi richiamati dalla Corte	Oggetto
C-255/20, 9 novembre 2021, ECLI:EU:C:2021:926	Agenzia delle dogane e dei monopoli - Ufficio delle dogane di Gaeta contro Punto Nautica Srl	Settima	Rinvio pregiudiziale	IT	Non ultima istanza	/	/	Cooperazione tra Corte e giudici nazionali - Riformulazione questione pregiudiziale	Armonizzazione della legislazione - Prodotti sottoposti ad accisa - Requisito della "fiscalità specifica"

Classificazione

Diritto secondario - Accise

Questione pregiudiziale

«Se la sentenza [della Corte, del 27 febbraio 2014, *Transportes Jordi Besora* (C-82/12, EU:C:2014:108)], nonché l'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva [92/12] devono essere interpretati nel senso che ostano alla vigente normativa italiana, rappresentata dall'articolo 17 del decreto legislativo del 21 dicembre 1990, n. 398 e dall'articolo 3, comma 1, della [legge regionale n. 19/2011], che sembra introdurre un'imposta regionale sulla benzina per autotrazione non avente le "finalità specifiche" richieste dalla citata direttiva (...).»

Dispositivo

L'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 2008/118/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa al regime generale delle accise e che abroga la direttiva 92/12/CEE, deve essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale che istituisce un'imposta regionale sulle vendite di benzina per autotrazione, dal momento che non si può ritenere che tale imposta abbia una «finalità specifica» ai sensi di tale disposizione, il suo gettito essendo inteso solo a contribuire genericamente al bilancio degli enti territoriali.

Nota redazionale

La Corte di Giustizia (CGUE, 9 novembre 2021, causa C-255/20) è intervenuta in una controversia sorta tra la Punto Nautica Srl, gestore di un impianto di distribuzione di carburante nella regione Lazio, e l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Quest'ultima emetteva un invito al pagamento chiedendo alla società di versare l'imposta regionale sulle vendite di carburante fatturate nel 2012. Avverso tale invito la Punto Nautica presentava ricorso alla Commissione tributaria provinciale di Latina che lo accoglieva riconoscendo l'esenzione prevista dal comma 1 bis dell'art. 3 della legge regionale del Lazio del 23 dicembre 2011 n. 19 (inserito con legge regionale del 31 dicembre 2016 n. 17) a favore degli impianti di distribuzione ubicati entro una distanza non superiore a 500 metri dal mare, autorizzati al commercio al dettaglio di carburante per autotrazione erogato esclusivamente alle imbarcazioni e ai natanti da diporto. L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli proponeva appello dinanzi alla Commissione tributaria regionale del Lazio che ha sospeso il procedimento e ha chiesto alla Corte di giustizia se la sentenza del 27 febbraio 2014, resa nella causa C-82/12, *Transportes Jordi Besora*, e l'art. 3, paragrafo 2, della direttiva 92/12/CEE del Consiglio devono essere interpretati nel senso che ostano alla vigente normativa italiana, rappresentata dall'articolo 17 del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398 e dall'art. 3, comma 1, della legge Regione Lazio n. 19 del 2011, che sembra introdurre un'imposta regionale sulla benzina per autotrazione priva delle «finalità specifiche» richieste dalla direttiva comunitaria 92/12.

Sulla portata e sul rispetto di tale requisito verte l'ordinanza motivata, resa in forza dell'art. 99 del regolamento di procedura della Corte, con la quale i giudici lussemburghesi hanno riformulato la questione sollevata considerando l'art. 1, paragrafo 2, della direttiva 2008/118, anziché l'art. 3, paragrafo 2, della direttiva 92/12/CEE richiamata nel rinvio pregiudiziale.

La Corte ricorda che, secondo la propria giurisprudenza, è specifica una finalità che non sia puramente di bilancio (sentenza del 25 luglio 2018, *Messer France*, C-103/17, EU:C:2018:587, punto 37 e giurisprudenza ivi citata), sebbene la sola circostanza che l'imposta persegua anche tale scopo non possa, di per sé sola, essere sufficiente ad escludere il soddisfacimento del requisito *de quo*. La CGUE pone, altresì, l'attenzione sull'obiettivo della direttiva 2008/118 che consiste nell'armonizzare le condizioni relative alla riscossione dell'accisa sui prodotti che rientrano nel suo ambito di applicazione, al fine di garantire il corretto funzionamento del mercato. In quest'ottica, l'art. 1, paragrafo 2, della direttiva 2008/118 – che consente agli Stati membri di applicare altre imposte indirette sui prodotti sottoposti ad accisa – deve essere interpretato restrittivamente poiché deroga al principio di armonizzazione delle condizioni relative alla riscossione dell'accisa sui prodotti che rientrano nel suo ambito applicativo (sentenza del 5 marzo 2015, *Statoil Fuel & Retail*, C-553/13, EU:C:2015:149, punto 39 e giurisprudenza ivi citata).

Chiarisce la Corte che l'esistenza di una "finalità specifica" non è suscettibile di essere dimostrata dalla sola destinazione del gettito di imposta al finanziamento delle spese generali gravanti sugli enti territoriali, trattandosi di una semplice modalità di organizzazione interna del bilancio di uno Stato membro. Se così fosse, peraltro, qualsiasi finalità potrebbe essere considerata specifica, privando l'armonizzazione delle accise istituita dalla direttiva 2008/118 di ogni effetto utile. Sul punto, la Corte pone l'accento sulla sussistenza di uno specifico legame: affinché la destinazione predeterminata del gettito di un'imposta che grava sui prodotti sottoposti ad accisa consenta di considerare che tale imposta persegue una «finalità specifica» ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva citata, è necessario che la stessa miri a garantire la realizzazione della finalità specifica invocata, e quindi che sussista un nesso diretto tra l'uso del gettito derivante dall'imposta e la predetta finalità specifica (sentenza del 5 marzo 2015, *Statoil Fuel & Retail*, C- 553/13, EU:C:2015:149, punto 41 e giurisprudenza ivi citata). Laddove manchi siffatto meccanismo di destinazione predeterminata del gettito, si può ritenere che un'imposta che grava sui prodotti sottoposti ad accisa persegua una «finalità specifica» solo qualora sia concepita, quanto alla sua struttura, segnatamente riguardo alla materia imponibile o all'aliquota d'imposta, in modo tale da influenzare il comportamento dei contribuenti nel senso di consentire la realizzazione della finalità specifica invocata, ad esempio mediante una forte tassazione dei prodotti di cui trattasi al fine di scoraggiarne il consumo (sentenza del 5 marzo 2015, *Statoil Fuel & Retail*, C- 553/13, EU:C:2015:149, punto 42 e giurisprudenza ivi citata).

In conclusione, i giudici europei hanno chiarito che l'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 2008/118 deve essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale che istituisce un'imposta regionale sulle vendite di benzina per autotrazione, dal momento che non si può ritenere che tale imposta abbia una «finalità specifica» ai sensi di tale disposizione, il suo gettito essendo inteso solo a contribuire genericamente al bilancio degli enti territoriali.